

Ai gentili clienti
Loro sedi

Lettere redditometro per il periodo di imposta 2009: ai nastri di partenza

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che è **pronta la lettera dell' Agenzia delle Entrate che, entro pochi giorni, sarà recapitata ai primi contribuenti sottoposti ad accertamento redditometrico**. I destinatari della predetta comunicazione **saranno in numero minore rispetto a quelli inizialmente previsti**: la comunicazione riguarderà soltanto **20.000 contribuenti**, un terzo in meno **rispetto agli iniziali 35.000 preventivati dalle istituzioni**. L'obiettivo della comunicazione è sostanzialmente quello di **accertare eventuali scostamenti tra redditi dichiarati, patrimoni e spese effettivamente sostenute, con un margine di tolleranza ben più ampio dell'annunciato venti per cento** (così si evince su autorevole stampa specializzata). Sotto esame, saranno **i dati economici relativi al periodo di imposta 2009 inerenti le persone fisiche**, le quali finiranno sotto l'occhio indagatore delle Entrate in base ai parametri contenuti nell'anagrafe tributaria partita nei mesi scorsi, **in cui sono stati incrociati i dati in possesso dei database fiscali con quelli degli istituti di credito**. Insieme alla lettera, verrà inviato un **modulo che potrà essere d'aiuto al cittadino sottoposto al controllo per spiegare tutte le contestazioni mosse dalle Entrate**, giustificando le spese messe in evidenza dallo strumento del fisco. La lettera in commento recepisce le indicazioni della privacy poiché viene esplicitamente affermato che *"la ricostruzione sintetica del reddito complessivo deve basarsi su spese certe e su spese collegate al possesso di beni, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e del luogo di residenza"*. In buona sostanza, viene proibito di confrontare i **dati del singolo contribuente con quelli generali, elaborati dall'istituto di statistica**. Si precisa, inoltre, **che, se il contribuente fosse impossibilitato a presentarsi nel giorno indicato, potrà chiedere di fissare un'altra data, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, a mezzo telefono o mail**. Sul punto, è bene precisare che, qualora il contribuente

non si dovesse presentare all'invito o, pur presentandosi, non fornisca, in tutto o in parte, le informazioni richieste, l'Agenzia delle Entrate potrà valutare la possibilità di: i) **adottare più penetranti poteri di indagine (indagini bancarie)**; ii) **irrogare la sanzione per mancata comparizione e per omessa o incompleta risposta** (da un minimo di 250 a un massimo di 2000 euro).

Premessa

Saranno **inviata a breve** (con ogni probabilità da inizio aprile) **le lettere di avvio dei controlli da nuovo redditometro dal seguente contenuto.**

LETTERA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Centrale Accertamento
Settore Analisi e Strategie
Ufficio Persone fisiche

Egr. Sig.

Via

Cap

Gentile Contribuente,

la ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (articolo 22 del DL 78/2010) si basa su **spese certe e su spese collegate al possesso di beni**, tenendo conto anche della composizione **del nucleo familiare e del luogo di residenza** (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012). Sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, **le spese che Lei ha sostenuto nel 2009 risultano apparentemente non compatibili con il reddito dichiarato**. Per questo motivo, come prevede l'art. 32 del DPR n. 600/1973, **La invitiamo a presentarsi presso questo ufficio, di persona o tramite un rappresentante**.

Il Suo intervento è particolarmente importante **per acquisire dati e notizie che possono permettere di chiarire la Sua posizione** e, quindi, di non procedere a ulteriori fasi del controllo, tenendo conto del principio di collaborazione e buona fede su cui sono improntati i rapporti tra Contribuente e Amministrazione finanziaria (art. 10 comma 1 Statuto del Contribuente).

Durante l'incontro **potrà documentare l'esistenza di redditi che non era obbligato a dichiarare e dimostrare che le spese sostenute per investimenti sono state finanziate con disponibilità provenienti da altre fonti** (disinvestimenti, risparmi accumulati negli anni

precedenti, altro).

Per facilitare il confronto, nel prospetto allegato **sono riepilogate le spese che risultano da Lei sostenute: la prima colonna contiene le spese certe**, presenti in Anagrafe tributaria; la seconda, le spese basate su dati certi (possesso di abitazione, mezzo di trasporto, ecc.); la terza è a Sua disposizione per **integrare o modificare gli importi indicati**. La sezione successiva del prospetto Le consente di indicare i saldi iniziali e finali dei Suoi conti correnti bancari e postali nonché dei conti titoli, relativi all'anno 2009, utilizzando le risultanze degli estratti conto. Se Lei fornisce **chiarimenti esaustivi** in merito agli elementi indicati nel prospetto allegato, così da rendere compatibili le spese da Lei sostenute con il reddito dichiarato, **l'attività di controllo ai fini della ricostruzione sintetica del reddito si chiude in questa fase**.

(frase inserita solo in caso di fitto figurativo)

Nelle banche dati dell'Agenzia non risulta che nel Comune di residenza Lei abbia un immobile in proprietà o in locazione. Pertanto, qualora non fornisca chiarimenti in merito, Le sarà attribuito un "fitto figurativo", sulla base dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012.

Qualora Lei non si presenti o, pur presentandosi, non fornisca, in tutto o in parte, le informazioni richieste, **l'Agenzia delle Entrate potrà valutare la possibilità di adottare più penetranti poteri di indagine** (previsti dal citato art. 32) e, come stabilito dall'art.11, I comma lett. c) del Dlgs n. 471/1997, potrà altresì valutare se irrogare la sanzione per mancata comparizione e per omessa o incompleta risposta (da un minimo di 250 a un massimo di 2000 euro). Per una migliore gestione degli appuntamenti, La invitiamo a presentarsi il giorno ____dalle____ alle ____rivolgendosi al funzionario____.

Se non Le è possibile venire in ufficio nel giorno indicato, può chiedere di fissare un'altra data, entro 15 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, contattando il numero xxxx o scrivendo all'indirizzo e-mail xxxx.

La informiamo che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Dlgs n. 196/2003, i dati che devono essere obbligatoriamente forniti in relazione a questo invito sono comunicati a integrazione di quelli di cui l'Agenzia delle Entrate è titolare esclusivo.

Sul sito www.agenziaentrate.it è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali.

Il presente invito si compone di n. ____ pagine e di un allegato.

Il contenuto della lettera

I destinatari della predetta comunicazione **saranno in numero minore rispetto a quelli inizialmente previsti**: la comunicazione riguarderà, infatti, soltanto **20.000 contribuenti**, un terzo in meno **rispetto agli iniziali 35.000 preventivati dalle istituzioni**.

L'obiettivo della comunicazione è sostanzialmente quello di **accertare eventuali scostamenti tra redditi dichiarati, patrimoni e spese effettivamente sostenute, con un margine di tolleranza ben più ampio dell'annunciato venti per cento** (così si evince su autorevole stampa specializzata).

Sotto esame, saranno **i dati economici relativi al periodo di imposta 2009 (UNICO 2010) inerenti le persone fisiche**, le quali finiranno sotto l'occhio indagatore delle Entrate in base ai parametri contenuti nell'anagrafe tributaria partita nei mesi scorsi, **in cui sono stati incrociati i dati in possesso dei database fiscali con quelli degli istituti di credito**.

Insieme alla lettera, **verrà inviato un modulo che potrà essere d'aiuto al cittadino sottoposto ai controlli per spiegare tutte le contestazioni mosse dalle Entrate**, giustificando le spese messe in evidenza dallo strumento del fisco. Da una parte, infatti, **andranno inserite le spese certe inserite nell'anagrafe tributaria**, mentre nella seconda **andranno gli investimenti su dati certi, come case o messi di trasporto**, e la terza servirà al contribuente come immediato ravvedimento o giustificativo.

In alcune lettere ci sarà **l'avvertenza sul cosiddetto fitto figurativo**: se nelle banche dati dell'Agenzia non dovesse risultare che il destinatario dell'invito abbia un immobile in proprietà o in locazione e nel caso in cui quest'ultimo non fornisse chiarimenti in merito, al **contribuente verrà attribuito un "fitto figurativo", sulla base dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare**, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012.

ESEMPIO

Fitto Figurativo =	Valore del canone di locazione mensile al mq, individuato sulla base dell' OMI relativamente alla categoria catastale A/2 del Comune di residenza del contribuente
---------------------------	--

X

75 mq (consistenza media delle abitazioni)

X

Numero dei mesi di possesso (che, in assenza di altre informazioni, si presume pari a 12)

Soggetto residente a Palermo: Valore OMI ano 2009 €/mq x mese = € 5,34 e mesi di possesso 12.
Calcolo $5,34 \times 75 \times 12 = 4.806$ euro → fitto figurativo

La somma forfettaria così determinata è **omnicomprensiva** di **tutte le altre tipologie di spese connesse al mantenimento dell'abitazione** ed indicate nella tabella A (acqua e condominio, manutenzione ordinaria, elettrodomestici e arredi, altri beni e servizi per la casa).

Si rammenta, al riguardo, **che, nella citata lettera sono stati recepiti integralmente i contenuti della C.M. del 11.3.2014 n. 6, nella quale sono stati accolti i rilievi mossi dal Garante della privacy nel parere 21.11.2013 n. 2765110.** In particolare:

- nella fase di selezione dei contribuenti, **occorre tenere in considerazione non solo la "famiglia fiscale"** (elemento emergente dai dati presenti nella dichiarazione dei redditi, composta dal contribuente, dal coniuge, dai figli e/o dagli altri familiari fiscalmente a carico), **ma altresì e la "famiglia anagrafica"** (composta dal contribuente, dai figli anche maggiorenni e dagli altri familiari conviventi pure di fatto, non fiscalmente a carico), **in quanto il reddito dichiarato da tutti i componenti della famiglia può giustificare gli scostamenti individuali;**
- **il c.d. "fitto figurativo"** (dato che viene imputato quando il contribuente non risulta risiedere in nessun immobile, a titolo di proprietà, leasing o uso gratuito) **non verrà considerato nella fase di selezione dei contribuenti, ma esclusivamente nel contraddittorio;** *i*
- **le medie ISTAT relative alle spese "per uso corrente" non saranno mai utilizzate, nè per la selezione nè per la determinazione del reddito.**

Osserva

Pertanto, **la determinazione dell'imponibile avverrà vagliando le spese "certe"** (quelle che emergono dalle banche dati fiscali), **quelle "per elementi certi"** (spese che, per avendo una matrice statistica, sono connesse a beni la cui disponibilità è certa, come immobili e autovetture), **l'eventuale "fitto figurativo", la quota di incremento patrimoniale attribuibile nell'anno e la quota di risparmio accantonata.**

Fase successiva alla ricezione della lettera

Ricevuta la predetta comunicazione, il contribuente – munito delle relative pezze giustificative - **dovrà comparire di persona** (o per mezzo di rappresentanti) **per fornire dati rilevanti ai fini del successivo eventuale accertamento.**

Osserva

Nella lettera in esame viene precisato **che se il contribuente fosse impossibilitato a presentarsi in ufficio nel giorno indicato**, potrà **chiedere di fissare un'altra data, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, a mezzo telefono o mail**

1. Incontro con l'Agenzia delle Entrate e le precisazioni del contribuente

Il confronto con l'Agenzia dell'entrate **risulta essere determinante per il futuro eventuale accertamento**, poiché, in questa occasione, **il contribuente potrà fornire le prove contrarie, per evitare l'attivazione della fase di accertamento successivo.**

Osserva

In buona sostanza, questa fase consente al contribuente di fornire le prove decisive perché l'ufficio **abbandoni immediatamente l'attività di controllo archiviando la pratica**. Peraltro, in questa fase, **è fondamentale chiarire bene le condizioni familiari e territoriali in cui il contribuente va correttamente inquadrato.**

Le prove contrarie che il contribuente deve fornire **possono consistere**, ad esempio, nella dimostrazione che **il finanziamento delle spese è avvenuta con:**

- ✓ **redditi diversi** da quelli posseduti nel periodo d'imposta ;
- ✓ con **redditi esenti o soggetti a ritenuta** alla fonte a titolo di imposta;
- ✓ con **l'aiuto di terzi.**

Ad ogni modo, le prove riconducibili alle spese contestate dal Fisco, che possono essere adottate in questa fase, **si articolano, in modo differente a seconda della tipologia di spesa considerata.**

Tipologia di spesa	Difesa del contribuente
Spese certe direttamente conosciute dal fisco	Il contribuente dovrà fornire idonea documentazione che dimostri l'inesattezza dell'informazione acquisita a sistema.
Beni nella disponibilità del contribuente	Il contribuente può dare evidenza di fatti,

<p>e conosciuti al fisco quali, ad esempio, una abitazione o a un'autovettura, per i quali non siano correttamente rilevate la categoria catastale ovvero la potenza</p>	<p>situazioni e circostanze anche solo indirettamente supportate da prove documentali.</p>
<p>Investimenti</p>	<p>Il contribuente dovrà dimostrare non il relativo reddito ma la formazione della provvista che ha alimentato l'investimento stesso.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Osserva</p> <p>Se il finanziamento proviene da terzi il contribuente potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sempre indicare il finanziatore ◆ fornire le prove del finanziamento, se possibile. <p>In questo caso l'azione potrebbe spostarsi sul terzo allo scopo di verificare la capienza del suo reddito</p> </div>

Osserva

Sul punto, è bene precisare che, **qualora il contribuente non si dovesse presentare all'invito** o, pur presentandosi, non fornisca, in tutto o in parte, le informazioni richieste, **l'Agenzia delle Entrate potrà valutare la possibilità di:**

- **adottare più penetranti poteri di indagine**, come le indagini bancarie;
- **irrogare la sanzione** per mancata comparizione e per omessa o incompleta risposta (da un minimo di 250 a un massimo di 2000 euro).

Questa fase si può chiudere nel seguente modo:

- **archiviazione** della pratica;
- **attivazione di ulteriori controlli**, ivi comprese le indagini finanziarie, qualora i chiarimenti forniti dal contribuente, non risultassero soddisfacenti.

2. Attivazione del procedimento di accertamento con adesione

Conclusasi la fase precedente senza che il contribuente abbia potuto fornire prove soddisfacenti, l'ufficio provvede a predisporre un invito al contraddittorio attivando la procedura **dell'accertamento con adesione.**

Questa fase – rispetto a quella precedente - **è maggiormente formalizzata e l'attività istruttoria**, che prevede un confronto diretto il contribuente (il quale potrà ancora fornire ulteriori elementi di valutazione e prove contrarie), **si conclude con la redazione di un atto finale di definizione nel quale l'ufficio:**

- ✓ **motiva il suo disaccordo sulle giustificazioni formulate dal contribuente;**
- ✓ **individua**, sulla base delle prove acquisite, **esattamente la sua pretesa a cui il contribuente può eventualmente aderire.**

L'attivazione del procedimento di accertamento con adesione può concludersi:

- con **l'adesione del contribuente all'accertamento**, mediante il pagamento dell'intero importo o della prima rata in caso si optasse per la rateizzazione
- con la **presentazione del ricorso giurisdizionale**, in caso di non avvenuta definizione.

Osserva

Se l'importo della controversia (maggiore imposta accertata) **risulti essere inferiore ad € 20.000**, il contribuente ricorrente **dovrà, prima del ricorso giurisdizionale, formulare istanza di mediazione/reclamo.**

Se il contribuente decide di opporsi in contenzioso all'atto di accertamento **può produrre**, nella fase di primo grado **nuove prove e elementi che consentano al giudice di verificare se gli elementi assunti dall'ufficio consentano** allo stesso **la rettifica con l'accertamento sintetico di cui all'articolo 38 del Dpr 600/73.**

Fermo quanto sopra esposto, invitiamo i clienti dello studio a trasmetterci le lettere sul redditometro recapitate dall'Agenzia mettendosi immediatamente in contatto con la segreteria al fine di fissare un appuntamento per valutare la miglior strategia percorribile.

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO